



Comune di Proceno
Provincia di Viterbo

NUMERO: 4

DATA: 05.04.2024

Ordinanza n. 4
- Limitazioni nell'utilizzo di dissuasori sonori di animali selvatici. -

IL SINDACO

Premesso che è stato segnalato a questo Ente l'utilizzo, nel territorio comunale, generalmente a partire dal mese di maggio, di dissuasori sonori (c.d. "cannoni") che, secondo i segnalanti, recherebbero disturbo alla quiete pubblica ed al riposo nelle ore notturne;

Considerato che l'utilizzo di tali strumenti, stante anche la vocazione agricola di questo Comune, è talvolta molto utile per allontanare dai campi coltivati animali quali piccioni, cinghiali ecc che possono nuocere al raccolto;

Ritenuto, comunque, nell'ottica di contemperare i vari interessi in contrapposizione (ossia la quiete pubblica specialmente nelle ore notturne da un lato e l'esigenza degli agricoltori di salvaguardare i propri campi ed il raccolto dall'altro), di dover adottare specifiche misure atte a disciplinare l'utilizzo dei suddetti dissuasori;

Visto l'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, laddove si attribuisce al Sindaco, qualora ciò sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il potere di disporre temporaneamente, con provvedimento motivato, speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore;

Vista, inoltre, la Legge regionale del Lazio n. 18 del 3 agosto 2001;

Letta la sentenza del Consiglio di Stato n. 6319/2023, la quale, proprio in materia di ordinanze volte a limitare l'utilizzo di dissuasori sonori, ha precisato che *"nell'ampia dizione legislativa "salute pubblica" rientra anche la pubblica quiete, intesa come condizione dei luoghi che consenta un sereno dipanarsi della vita dei residenti, posto che la presenza di sorgenti rumorose può turbare il sonno e le ordinarie attività quotidiane di coloro che sono insediati in loco, con effetti deleteri non solo sulla qualità della vita, ma sulla stessa "salute" delle persone, intesa in senso ampio (ossia non come mera assenza di patologie, ma come complessiva situazione di almeno accettabile benessere psico-fisico). Quanto, poi, al tenore della motivazione, il Collegio osserva che il rispetto dei limiti di emissione sonora può non garantire in toto la preservazione della quiete pubblica, potendosi dare situazioni in cui, nonostante il rispetto di tali limiti, si verifichi un vulnus all'interesse pubblico protetto. In tali casi, le Autorità menzionate dall'art. 9 in parola (fra le quali il sindaco) possono, a fronte di una solida motivazione, disporre le misure opportune, fra cui anche "l'inibitoria parziale o totale di determinate attività". Del resto, il limite di emissione sonora non è ex lege qualificato come soglia al di sotto della quale tutto è sempre e comunque consentito; altrimenti detto, il rispetto di tale limite non è divisato dalla legge quale elemento di esclusione del potere contingibile e urgente di cui all'art. 9 citato"*;

Valutato che:

- i dissuasori acustici sono soltanto una tipologia dei vari dissuasori di animali selvatici esistenti, sussistendo infatti anche altri tipi come ad esempio i dissuasori odorosi o i dissuasori luminosi, che a differenza dei dissuasori sonori non recano disturbo alla quiete pubblica;
- la limitazione che si intende imporre ha carattere temporaneo, essendo limitata ad un periodo temporale ben preciso ed essendo altresì limitata alle sole ore notturne;
- alla base del presente provvedimento vi è comunque un malessere afferente la quiete pubblica esternato con apposita segnalazione all'Ente;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, su tutto il territorio comunale, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2024, nella fascia oraria dalle 21 alle 07:00 del giorno successivo, che l'utilizzo dei dissuasori sonori di animali selvatici avvenga in modo tale che tra una emissione e l'altra intercorra un intervallo di almeno dieci minuti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte: che su tutto il territorio comunale, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2024, nella fascia oraria dalle 21 alle 07:00 del giorno successivo, l'utilizzo dei dissuasori sonori di animali selvatici avvenga in modo tale che tra una emissione e l'altra intercorra un intervallo di almeno dieci minuti.

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente e ne sia data diffusione alla Cittadinanza nelle forme ritenute più opportune

Dalla Residenza Municipale, 05.04.2024

Il Sindaco
Roberto Pinzi